

DELIBERA 283/2023/CRL/UD del 10/05/2023
S. Mxxx / WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/349862/2020)

Il Corecom Lazio

RIESAME IN AUTOTUTELA DELLA DL/181/2023/CRL/UD del 27 marzo 2023
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
G. Ixxx/WINDTRE SPA

Ai fini delle ulteriori determinazioni del Comitato, vista l'istanza di riesame del 12 aprile 2023, inoltrata dall'operatore WINDTRE della delibera emarginata, visti gli atti del fascicolo relativo al procedimento amministrativo avviato per la revisione della deliberazione contestata, si rappresenta quanto segue.

Con l'istanza di riesame, la società WINDTRE ha contestato la correttezza degli importi liquidati a titolo di indennizzo per la fattispecie di illegittimo blocco del codice IMEI di tre terminali in uso all'istante riscontrate dalla delibera.

In particolare, Wind Tre contestava la quantificazione compiuta, in quanto il blocco del codice IMEI non si sostanzia in una vera e propria sospensione del servizio, ben potendo la sim, perfettamente funzionante, essere utilizzata in altro terminale.

Concludeva pertanto richiedendo la modifica del provvedimento adottato.

Le argomentazioni svolte dall'operatore sono parzialmente condivisibili, sotto taluni profili e pertanto la decisione può essere oggetto di riforma, nei termini sotto riportati.

La decisione, come esplicitato nella parte motiva ha determinato: "La negata possibilità di utilizzare i terminali interamente acquistati dall'utente conseguente alla mancata rimozione del blocco, può infatti essere equiparata alla irregolare erogazione del servizio di cui all'art. 6, comma 2, del Regolamento sugli indennizzi, che prevede l'indennizzo pari ad Euro 3,00 *pro die*, atteso che l'utente avrebbe potuto fruire dei servizi di comunicazione elettronica, inserendo la propria SIM in altro terminale, circostanza che esclude che la presente fattispecie possa essere ricondotta a quella di completa interruzione del servizio di cui al comma 1 del citato art. 6".

Ai fini della quantificazione dell'indennizzo, trattandosi di fattispecie non espressamente regolata dal Regolamento sugli indennizzi di cui all'Allegato A della Delibera Agcom n. 347/18/CONS, dovendosi farsi riferimento all'art. 13, comma 7, che prevede che in tali ipotesi trovino applicazione le misure di indennizzo giornaliero previste per i casi simili dal medesimo Regolamento, si è ritenuto equo applicare il citato art. 6.

In conseguenza dell'istanza di riesame di WINDTRE, nell'incertezza dettata dalla mancanza di tipizzazione della fattispecie sottoposta ad esame, è stato chiesto un

chiarimento orientativo all'Autorità che ha ritenuto similare, e quindi applicabile, la diversa norma di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento indennizzi.

Ciò premesso, appare pertanto opportuna in tale sede una riconsiderazione nell'individuazione della norma da applicare all'accertato disservizio, ritenendosi, pertanto, che una revisione in tal senso delle modalità di applicazione di taluni parametri regolamentari per la determinazione dell'indennizzo, risponda all'interesse pubblico per il ripristino dei valori compromessi, favorendo una più equa soluzione della controversia e garantendo uniformità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe definite sul resto del territorio nazionale.

Ne consegue, pertanto, che l'indennizzo riconosciuto per l'accertata illegittima sospensione dei tre codici IMEI facenti capo all'istante sia da quantificarsi in complessivi € 1.800,00 ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 13, comma 3, del Regolamento indennizzi.

Resta, per il resto, confermato quanto stabilito nella deliberazione 181/2023.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. A fini di equità e di uniformità di trattamento nella risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui alla Delibera n.173/07/CONS e s.m., alla deliberazione DL/181/2023/CRL/UD del 27 marzo 2023 sono apportate in via di autotutela le seguenti modifiche:
2. "La società WINDTRE s.p.a. è pertanto tenuta a riconoscere in favore dell'istante la complessiva somma di €1.800,00 a titolo di indennizzo per l'illegittimo blocco di tre codici IMEI oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia".
3. Per quanto non previsto nel presente atto resta confermato quanto stabilito con la deliberazione DL/181/2023/CRL/UD del 27 marzo 2023.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, **10/05/2023**

f.to

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini